

9.0.500 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Società tra professionisti)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";

b) al comma 4, lettera b), in fine è aggiunto il seguente periodo: "in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";

c) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale";

d) al comma 9 le parole "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari".

2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.